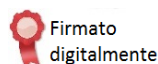


Pubblicato il 23/07/2026



N. 13542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01904/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Vitaliano D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, *domiciliataria ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Ottavia Locatelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Sparagna, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lucia Carillo, rappresentata e difesa da se medesima, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

A) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6.12.2022 e ss.mm.ii., recante «Procedura per l'individuazione dei posti di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario da pubblicare e la determinazione delle modalità di formulazione del bando per il conferimento degli incarichi onorari ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116», nella parte in cui approvava lo schema di bando ed i criteri di selezione;

B) del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Napoli, recante «Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario» (pubblicato nella GU n.28 del 11.04.2023 - Suppl. Ordinario n. 1), nella parte in cui prevede l'applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale come titolo di preferenza (art. 4, co. 2, lett.a);

C) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;

D) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.11.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 23.08.2025) nonché nella seduta del 19.02.2025 (pubblicata sul portale istituzionale in data 10.09.2025), recanti ulteriori scorrimenti della graduatoria de qua per l'ammissione al tirocinio relativo ai posti disponibili presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;

E) della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 20.03.2024 (pubblicata sul portale istituzionale in data 29.05.2024), recante approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di quaranta posti presso l'Ufficio

del giudice di pace di Procida;

F) delle graduatorie provvisorie pubblicate in data 30.05.2023;

G) delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura adottate nella seduta del 17.12.2025 (pubblicate sul portale istituzionale in data 13.01.2026), recanti le nomine quali giudici onorari presso gli Uffici del giudice di pace di Napoli e di Procida in seguito della valutazione di idoneità conseguita all'esito del tirocinio;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori della selezione per la nomina a Giudice onorario presso l'Ufficio del giudice di pace di Napoli;

per l'effetto, per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre la nomina del ricorrente siccome idoneo allo svolgimento delle funzioni ed utilmente collocata nelle relative graduatorie;

quanto ai motivi aggiunti, presentati il 24 giugno 2026:

H) dei decreti ministeriali del 10.02.2026 (trasmessi con pec del 19.06.2026 in evasione dell'istanza di accesso *ex lege* 241/1990 presentata in data 30.04.2026), con i quali il Ministero resistente formalizzava la nomina dei vincitori della selezione di cui è causa, quali giudici onorari di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli;

I) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, di Ottavia Locatelli e di Lucia Carillo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che il presente gravame, concernente la procedura per l'assegnazione di

40 posti di giudice onorario di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, risulta essere stato notificato nei soli confronti di Ottavia Locatelli e di Lucia Carillo, costituitesi in giudizio;

Ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i nominativi utilmente graduatisi;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente formulata con memoria del 12 giugno 2026, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di cui al ricorso introduttivo ed ai successivi motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con

essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Amministrazione stessa, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, fissata– riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese di lite – la pubblica udienza del 27 gennaio 2027, ai fini del prosieguo della trattazione della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla pubblica udienza del 27 gennaio 2027.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Matthias Viggiano, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 13542 del 23.07.2026, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. I, nel giudizio RGN 1904/2026.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".